

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

21 gennaio 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Francesca Paola LEON

Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Antonino IARIA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI EDILIZIA SOCIALE. RICHIESTA DI CINQUE UNITA' ABITATIVE SITE A TORINO IN VIA NIZZA N. 15 E N. 17.

Proposta della Vicesindaca Schellino.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), la Città ha avviato, ed implementato con successivi atti, il percorso di coprogettazione per l'infrastrutturazione di un sistema innovativo integrato pubblico privato per l'inclusione, a sostegno dei percorsi di autonomia rivolti alle persone e nuclei in situazione di fragilità sociale ed economica. Tale percorso si articola in quattro macro aree di intervento: Area 1 Infrastrutture distrettuali e/o sovraterritoriali – programma regionale WE.CA.RE, Area 2 Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all'inclusione sociale, Area 3 Reti di acquisto solidale per persone e nuclei in condizioni di grave disagio abitativo, Area 4 Reti territoriali per l'abitare, abitare sociale e accoglienza solidale.

In riferimento a quest'ultima Area 4 denominata "*Reti territoriali per l'abitare, abitare sociale e accoglienza solidale*" la Città ha individuato, con deliberazione del 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 06459/019), nell'Associazione "Articolo 10 Onlus" (codice fiscale 97775020015 iscritta all'Anagrafe delle Onlus con prot. n. 2014/5261) l'organizzazione partner per la realizzazione di progetti di inclusione sociale in cinque unità alloggiative in via Nizza n. 15 e n. 17 condizionata all'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa dell'edilizia sociale, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R ("*Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3*").

Tale Regolamento regionale prevede la possibilità di escludere dall'applicazione della normativa di edilizia sociale gli "*alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza*" (art. 2, comma 1, lettere a, del Regolamento n. 12/R.). Tale esclusione autorizzata dalla Regione Piemonte ha carattere transitorio, poiché ha una durata di cinque anni, eventualmente prorogabile.

L'Associazione "Articolo 10 Onlus" (codice fiscale 97775020015 iscritta all'Anagrafe delle Onlus con prot. n. 2014/5261) ha proposto di utilizzare tali cinque unità abitative di edilizia sociale di proprietà della Città site a Torino, di cui due in via Nizza n. 15 (identificate con i codici 016516640020048 e 016516640020073) e tre in via Nizza n. 17 (identificate con i codici 016516640010039, 016516640010040 e 016516640010041), per la realizzazione di un progetto di inclusione sociale a favore prioritariamente di nuclei monoparentali e famiglie di migranti che hanno appena concluso un percorso di accoglienza (SPRAR/SIPROIMI) ma che a causa della condizione di vulnerabilità in cui versano, traumi derivanti dall'esperienza migratoria e scarse risorse economiche a disposizione, presentano grandi difficoltà a reperire una sistemazione abitativa adeguata alle proprie esigenze.

In particolare le cinque unità abitative di via Nizza 15 e 17 saranno adibite, a rotazione,

per l'accompagnamento socio-educativo e il supporto per l'avvio all'autonomia di quattro nuclei monoparentali e due nuclei familiari migranti, come descritto nella relazione tecnico progettuale "Include 2be community" approvata con la citata deliberazione della Giunta Comunale del 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 06459/019) e conservata agli atti di questa Divisione.

L'uso di tali unità abitative, così come descritto dalla relazione tecnico progettuale "Include 2be community" è compatibile con l'autorizzazione regionale all'esclusione dalla normativa dell'edilizia sociale, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R, poiché tali alloggi saranno adibiti a residenze con finalità assistenziali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04713/019) la Città ha avviato, ed implementato con successivi atti, il percorso di coprogettazione per l'infrastrutturazione di un sistema innovativo integrato pubblico privato per l'inclusione, a sostegno dei percorsi di autonomia rivolti alle persone e nuclei in situazione di fragilità sociale ed economica, prevedendo tra gli altri, interventi denominati "Area 4 *Reti territoriali per l'abitare, abitare sociale e accoglienza solidale*". In riferimento a quest'ultima Area la Città ha individuato, con deliberazione del 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 06459/019), nell'Associazione "Articolo 10 Onlus" (codice fiscale 97775020015 iscritta all'Anagrafe delle Onlus con prot. n. 2014/5261) l'organizzazione partner per la realizzazione di progetti di inclusione sociale in cinque unità alloggiative in via Nizza n. 15 e n. 17 condizionata all'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa

- dell'edilizia sociale, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R (“Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3”);
- 2) di richiedere alla Regione Piemonte, per le motivazioni indicate in premessa, l'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa dell'edilizia sociale, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R, di cinque alloggi di proprietà della Città siti a Torino (di cui due in via Nizza n. 15 identificati con i codici 016516640020048 e 016516640020073) e tre in via Nizza n. 17 identificati con i codici 016516640010039, 016516640010040 e 01651664 001 0041), da destinarsi, come indicato nella relazione tecnico progettuale “Include 2be community” elaborato dall'Associazione “Articolo 10 Onlus” (codice fiscale 97775020015 iscritta all'Anagrafe delle Onlus con prot. n. 2014/5261), a residenze con finalità assistenziali, per l'accompagnamento socio-educativo e il supporto per l'avvio all'autonomia, a rotazione, di quattro nuclei monoparentali e due nuclei familiari migranti;
 - 3) di dare atto che il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione dall'ambito di applicazione della normativa dell'edilizia sociale non è superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà di questo Ente;
 - 4) di demandare all'A.T.C. del Piemonte Centrale, acquisita l'autorizzazione regionale, la stipulazione con l'Associazione “Articolo 10 Onlus” del relativo contratto;
 - 5) non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - 6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico come da dichiarazione allegata (**all. 1**);
 - 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La Vicesindaca
Sonia Schellino

La Direttrice
Monica Lo Cascio

Il Dirigente dell'Area

Filippo Valfrè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Funzionario in P.O. con delega
Eduardo D'Amato

Verbale n. 2 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 gennaio 2020 al 10 febbraio 2020;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 6 febbraio 2020.